

sentenza
4 dicembre 2007
n. 6540

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 2591 del 1982 proposto da

TECHNICAL INVESTMENT s.a.s., in persona del procuratore, ing. Franco Cattaneo, e CONDOMINIO di VIA CAPPuccio n. 7, in persona dell'amministratore, geom. Luciano Bellerio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fortunato Pagano e Alessandra Ferrari da Grado, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Milano, via Boccaccio 19

c o n t r o

COMUNE di MILANO, in persona del Sindaco *pro tempore*, Carlo Tognoli, rappresentato e difeso, per mandato in calce all'atto di costituzione, dagli avv.ti Pietro Marchese, Corrado Lopopolo e Roberto Pupilella, elettivamente domiciliato presso i medesimi in Milano, Corso Vittorio Emanuele 24, negli uffici dell'Avvocatura comunale

per l'annullamento

dell'ordinanza assessorile 14 settembre 1982 (prot. 227712/15500/80), notificata il 20.9.82, emessa per la demolizione di opere eseguite senza concessione edilizia (pavimentazione del cortile dello stabile di via Cappuccio 7.

Visto il ricorso, notificato il 18 novembre, depositato il 3 dicembre 1982;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 28 novembre 2007, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Fabio Pellicani (su delega dell'avv. Pagano) per i ricorrenti e l'avv. Alessandra Montagnani per il Comune di Milano;

Considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. Con ordinanza 14 settembre 1982 l'Assessore comunale all'edilizia privata ha ingiunto la demolizione delle opere di pavimentazione del cortile nello stabile di via Cappuccio 7, in quanto eseguite senza concessione edilizia.

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento per violazione degli artt. 1 e 4 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, dell'art. 7 della legge 25 marzo 1982 n. 94 (conversione del decreto legge 23 gennaio 1982 n. 9), nonché per eccesso di potere e difetto di motivazione.

Assumono che l'intervento - consistito nella "mera sostituzione dell'acciottolato di un cortile" - non richiedeva né autorizzazione né concessione edilizia, rientrando nell'area della ordinaria manutenzione; ove poi fosse qualificabile come di straordinaria manutenzione, sarebbe comunque illegittimo l'esercizio del potere repressivo, riferibile ad opere effettuate senza concessione, e non a quelle eseguite senza autorizzazione.

Sul piano motivazionale, poi, il Comune non si sarebbe neppure curato di dare una qualificazione giuridica all'intervento che ha ritenuto di sanziona-

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

n. 2591/82
reg. ric.

re.

2. Il ricorso - cui il Comune resiste con atto di mera forma, senza controdeduzioni nel merito e senza produzioni documentali - è fondato.

Nell'ordinanza impugnata non si rinvergono - neppure tramite riferimento ad atti istruttori interni - indicazioni atte a chiarire la natura dell'intervento che il Comune assume abusivo, e sotto quali profili esso abbia comportato una trasformazione edilizia del territorio rispetto alla situazione precedente.

E' rimasta inconfutata l'affermazione dei ricorrenti secondo cui si tratterebbe di "mera sostituzione dell'acciottolato", il che porterebbe al più ad una qualificazione dell'intervento in termini di manutenzione straordinaria, insuscettibile di essere sanzionata con la demolizione, cui erano soggette unicamente le (nuove) opere richiedenti il rilascio di concessione edilizia (cfr. art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977 n. 10, all'epoca vigente), ovvero quelle che, pur astrattamente soggette ad autorizzazione, fossero state realizzate in contrasto con norme di legge, di regolamenti edilizi, di strumenti urbanistici generali ovvero con i vincoli posti a tutela dei beni ambientali ed architettonici (cfr. art. 8, comma 12, legge n. 94/1982 cit.).

3. Per quanto esposto il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata. Si ravvisano ragioni sufficienti per la compensazione integrale tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza impugnata. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 novembre 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore
Alessio	Liberati	referendario
L'estensore		Il presidente